

Scheda 4 - Tutela dei Consumatori**Procedura di infrazione n. 2009/2145 - ex art. 258 del TFUE.**

“Non corretto recepimento della Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione eccepisce che il Decreto Legislativo 2005/190, che recepisce la Direttiva 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari, abbia introdotto delle indebite modifiche ad alcune norme contenute nella Direttiva stessa. In primo luogo, si rileva che l'art. 3, par. 1 della Direttiva – descrivendo il tipo di informazioni che, prima della stipula del contratto, debbono essere fornite dal fornitore al consumatore - stabilisce che il primo deve sempre rendere edotta la controparte, fra l'altro, dell'identità del rappresentante del fornitore stesso, quando esso rappresentante risieda nello stesso Stato membro in cui risiede il consumatore. Per contro, l'art. 4 del Decreto stabilisce che il consumatore debba essere informato dell'identità del rappresentante solo se quest'ultimo è stabilito in Italia, e non anche in tutti gli altri casi in cui risieda in altro Paese membro, pur nell'ipotesi in cui il consumatore risieda anch'egli in tale Paese. Sul punto, la Commissione rileva che le Autorità italiane, pur manifestando l'intenzione di modificare la normativa contestata, non si sono ancora attivate. In secondo luogo, la Direttiva esclude il diritto di recesso (ammesso in via generale entro il termine di 15 gg. dalla stipula del contratto), nel caso in cui il contratto finanziario abbia avuto esecuzione da ambo le parti. Al riguardo il Decreto, con riferimento al contratto finanziario di assicurazione per danni da autoveicoli e natanti, avrebbe previsto un'esclusione del diritto di recesso nel caso in cui, anche se non fossero ancora decorsi i quindici giorni, si fosse già verificato l'evento dannoso. In merito la Commissione precisa che la circostanza, per cui l'evento assicurato si sia verificato una volta sola, non sarebbe sufficiente ad integrare una piena esecuzione del contratto (a tal uopo si richiederebbero più eventi dannosi), per cui la norma italiana dilaterrebbe, rispetto alla Direttiva, l'ambito di esclusione del diritto di recesso. Le Autorità italiane hanno replicato che, ove si ammettesse l'assicurato ad esercitare il recesso dopo la verifica del sinistro, questi potrebbe ottenere, per legge, la liquidazione “in toto” dell'indennizzo, pur avendo pagato, in ragione della breve durata del rapporto, una frazione di premio assai modesta. In risposta, la Commissione precisa che, per la Direttiva, il recesso ha effetto retroattivo, per cui ciascuna parte deve rimborsare, all'altra, tutto quanto ottenuto da quest'ultima in base all'esecuzione del contratto. Ne deriva che l'impresa rimborserà al consumatore la piccola frazione di premio ricevuta, mentre il consumatore non potrà pretendere, né trattenere se lo ha già ricevuto, l'indennizzo per l'evento dannoso. L'ultima censura della Commissione verte sul fatto per cui, ove l'art. 7 della Direttiva fissa in 30 giorni il termine concesso ad entrambe le parti, dopo il recesso, per restituire all'altra tutto quanto ricevuto in base al contratto, la norma italiana decurta tale termine a 15 giorni.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE

DEI RINVII PREGIUDIZIALI

PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari interni

RINVII PREGIUDIZIALI AFFARI INTERNI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-205/09	Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2001/220/GAI – Posizione della vittima nel procedimento penale – Nozione di “vittima” – Persona giuridica – Mediazione penale nell’ambito del procedimento penale – Modalità di applicazione	Sentenza	No

Scheda 1 – Affari interni**Rinvio pregiudiziale n. C-205/09 - ex art. 267 del TFUE**

“ Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2001/220/GAI”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

Alla Corte UE è stato richiesto, da un giudice ungherese, di interpretare gli artt. 1, lett. a) e 10, n. 1, della Decisione-quadro 2001/220/GAI. Le norme citate vertono, in particolare, sull'istituto della “mediazione”, la quale consente, a determinate condizioni, che la persona lesa da un reato (quindi la “vittima”) e l'autore del reato stesso possano stabilire, sulla base di un accordo, una compensazione per i danni subiti dalla prima. Quest'ultima rinuncia, pertanto, allo svolgimento ulteriore del procedimento e alla relativa pronuncia del giudice. Nel caso di specie, un cittadino ungherese, titolare di un progetto finanziato con i fondi europei, nell'attuazione di questo aveva emesso fatture false a favore di una società, a fronte di prestazioni che, come veniva appurato in seguito, erano inesistenti. Nel corso del procedimento penale a carico dei soggetti predetti, di cui uno era la società di cui sopra, veniva contestato, ai correi, il reato di “lesione degli interessi finanziari delle Comunità europee”. Gli imputati, quindi, avevano chiesto di ricorrere alla suddetta “mediazione”. Le circostanze della richiesta erano le seguenti : 1) la legge interna ungherese, che riprendeva le disposizioni della Decisione comunitaria di cui sopra, ammetteva che la “mediazione” si applicasse solo a determinati tipi di reati contestati, nel cui elenco non era ricompreso il reato suddetto di “lesione degli interessi finanziari delle Comunità europee”. 2) Inoltre, uno degli imputati era una società, per cui non rispondeva al concetto di “persona fisica”, al quale, soltanto, la Decisione riferisce letteralmente la possibilità di accedere alla “mediazione” stessa. Si chiedeva pertanto alla Corte di precisare: 1) se, nonostante la Decisione non citasse le persone giuridiche con riferimento alla “mediazione”, quest'ultima si dovesse ritenere estensibile anche alle suddette; 2) se - laddove la Decisione prevede che gli Stati membri “promuovano” la mediazione - essa intenda stabilire un “obbligo”, per gli Stati stessi, a consentire la mediazione medesima per ogni tipo di reato. La Corte, in proposito, ha precisato: 1) che la Decisione si applica solo alle “persone fisiche”, come fanno fede numerose espressioni in essa contenute, le quali, facendo riferimento ai valori che la decisione stessa intende tutelare, indicano in proposito la “dignità personale” della vittima, la sua “vita”, l’“integrità fisica” e la protezione dei suoi “familiari”, tutte nozioni, queste elencate, evidentemente non rapportabili ad un'entità puramente giuridica; 2) la Decisione non persegue lo scopo di regolamentare esaustivamente la materia della “mediazione”, derivandone che agli Stati membri deve essere riconosciuto, sul punto, un margine di discrezionalità, con la possibilità di integrare, mediante la normativa nazionale, quella contenuta nella Decisione medesima. La libertà riconosciuta al legislatore interno, sotto questo riguardo, è provata fra l'altro dal tenore dell'art. 10, che, sollecitando gli Stati UE a promuovere il ricorso alla mediazione, non fa riferimento ad ogni schema di reato, ma solo a quelli che gli Stati stessi ritengano “idonei”.

Stato della Procedura

Il 21/10/2010 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C- 205/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Agricoltura

RINVII PREGIUDIZIALI AGRICOLTURA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-120/08	Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CE) n. 510/2006 – Applicazione nel tempo – Art. 14 – Registrazione secondo la procedura semplificata – Rapporto tra marchi e indicazioni geografiche protette	Sentenza	No

Scheda 1 - Agricoltura**Rinvio pregiudiziale n. C-120/08 - ex art. 267 del TFUE**

“Regolamenti n. 2081/92 e 510/2006 – Applicazione nel tempo – art. 14”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Politiche Agricole e Forestali.

Violazione

Un giudice tedesco ha richiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 14, del Regolamento n. 2081/1992, come modificato dal Reg.to n. 510/2006. L'articolo predetto disciplina la c.d. "IGP" (Indicazione di Origine Protetta): ove un'impresa UE ottenga che la Commissione europea registri, come IGP, la denominazione con cui l'impresa stessa contrassegna il proprio prodotto e che reca un riferimento geografico, questa stessa denominazione viene rivestita di una tutela commerciale particolarmente intensa. La registrazione in qualità di IGP è preceduta da una procedura, nell'ambito della quale la Commissione verifica che sussista la condizione di un "nesso" fra il prodotto e la località geografica stessa menzionata nella sua denominazione. Detto nesso non si sostanzia soltanto nel fatto che il prodotto risulti fabbricato nella località in questione. E' altresì richiesto che, in base all'opinione comune, il fatto che il prodotto sia stato realizzato proprio in quella determinata località imprima a questo stesso delle caratteristiche speciali, che non sarebbero riscontrabili in un prodotto analogo confezionato in una località differente. Una denominazione che, ad esempio, gode del titolo di IGP e che, pertanto, viene ammessa ad una protezione "particolare", è la "Bayerisches Bier", registrata come IGP nel 1995. Detta registrazione è stata concessa in quanto non solo tale birra veniva prodotta in Baviera, ma in quanto, nel comune sentire, la provenienza di una birra da tale regione tedesca, anziché da altre località, è garanzia di una elevata qualità del prodotto. Si precisa che la protezione "speciale", connessa alla sigla IGP, implica che la stessa denominazione registrata - o denominazioni o marchi differenti, tuttavia "simili" - non possano essere usati per contrassegnare prodotti analoghi ma, in ogni caso, diversi da quello specificamente registrato (art. 14 dei Reg.ti di cui sopra). Nel caso concreto, si poneva la questione di come risolvere il conflitto fra la protezione concessa alla "Bayerisches Bier" quale IGP, da una parte, e quella accordata, dall'altra, al marchio simile "Birra Bavaria", registrato dal 1995, che una ditta olandese utilizzava per contrassegnare una birra di propria produzione. Ci si chiedeva se l'esistenza di una IGP comportasse l'obbligo, per l'impresa olandese, di dismettere l'uso del marchio con dicitura "Birra Bavaria". Ora, il suddetto art. 14 prevede un preciso criterio temporale, che consente di sciogliere tale conflitto. Tuttavia, la Corte ha precisato che questo criterio non è applicabile nel caso particolare, in quanto connesso alla circostanza, non riscontrabile nello specifico, data dall'esistenza di un'"opposizione" ai sensi dell'art. 6 dei Reg.ti citati. Infatti, detta "opposizione" è prevista solo nel procedimento "ordinario" di registrazione IGP, laddove la "Bayerisches Bier" è divenuta IGP a seguito di una procedura c.d. "semplificata". Pertanto, la Corte ha stabilito che, non essendo il criterio predetto adattabile al caso concreto, competeva a sé medesima di individuarne un altro, in via di interpretazione. La Corte ha stabilito, dunque, che l'impresa olandese potesse continuare ad usare il marchio "Birra Bavaria" solo ove la domanda di registrazione di esso marchio fosse stata presentata anteriormente alla registrazione, come IGP, della "Bayerisches Bier".

Stato della Procedura

Il 22/12/2010 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C-120/08 (267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Fiscalità e Dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-103/09	Sesta Direttiva IVA – Nozioni di “pratica abusiva” – Operazioni di leasing effettuate da un gruppo di imprese e dirette a ripartire il pagamento dell’IVA non detraibile	sentenza	No
Scheda 2 C-255/02	Sesta Direttiva IVA – Art. 2, punto 1, art. 4, nn. 1 e 2, art. 5, n. 1, e art. 6, n. 1 – Attività economica – Cessioni di beni – Prestazioni di servizi – Comportamento abusivo – Operazioni realizzate al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale	sentenza	No
Scheda 3 C-277/09	Sesta Direttiva IVA – diritto alla detrazione – Acquisto di veicoli e utilizzazione per operazioni di leasing- Divergenze tra i regimi fiscali di due Stati membri- Divieto di pratiche abusive.	sentenza	No
Scheda 4 C-175/09	Sesta Direttiva – Esenzione – Art. 13, parte B, lett. d), punto 3 – Operazioni relative ai pagamenti ed ai giroconti – Recupero dei crediti – Piani di pagamento per cure odontoiatriche	sentenza	No
Scheda 5 C-72/09	Fiscalità diretta – Libera circolazione dei capitali – Persone giuridiche aventi sede in un paese terzo, membro dello Spazio economico europeo – Possesso di immobili situati in uno Stato membro – Imposta sul valore commerciale degli immobili – Diniego dell’esenzione	sentenza	No

Scheda 1 – Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-103/09 - ex art. 267 del TFUE****“Sesta Direttiva IVA - nozioni di “pratica abusiva”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Un giudice britannico ha chiesto alla Corte UE di interpretare la Dir.va IVA n. 388/77/CE, che impone, salvo eccezioni, l'applicazione dell'IVA su ogni cessione di beni/prestazione di servizi che, sul territorio dello Stato, venga eseguita da un'impresa dietro corrispettivo. L'IVA grava, di diritto, sul prestatore/cedente. Tuttavia quest'ultimo la “scarica” di fatto sull'altra parte contrattuale, applicando un prezzo comprensivo di una maggiorazione, corrispondente all'IVA che egli medesimo dovrà pagare. Purtuttavia, ove ad acquistare il bene/servizio sia un imprenditore – che ha subito lo scarico dell'IVA sui beni/servizi acquistati, ma che è, altresì, debitore “di diritto” dell'IVA in qualità di cedente/prestatore a sua volta – questo stesso può, se l'acquisto è strumentale alla sua impresa, detrarre dal proprio debito IVA l'importo dell'IVA che gli è stata “scaricata”. Quest'ultima è l'“IVA a credito”. Essa, consentendo uno sgravio fiscale, può essere strumentalizzata in frode al fisco. Ora: esiste un gruppo di società, tutte eroganti servizi di assicurazione, sui quali la legge comunitaria non prevede l'IVA; una società del gruppo ha bisogno di beni “strumentali”, sui quali, ove li acquistasse direttamente, pagherebbe un'IVA a monte non detraibile, in quanto, come si è precisato, la società non è debitrice IVA. A questo punto, un'altra società del gruppo si fa “intermediaria”, acquistando dei beni in leasing e concedendoli poi, in sub-leasing, alla prima. Supponiamo che i canoni di leasing, applicati dall'intermediaria alla richiedente i beni, siano irrisori (circostanza non improbabile, appartenendo le due società al medesimo gruppo). Il risultato è il seguente: 1) la società che necessita dei beni, se li avesse presi in leasing da un terzo, avrebbe pagato un canone “di mercato” e, su di esso, un'IVA a monte proporzionale, non detraibile. Ora, grazie all'intermediaria, paga gli stessi beni ad un canone irrisorio, per cui le è indifferente l'indetraibilità di un'IVA irrilevante; 2) la società intermediaria acquista in leasing, da un terzo, gli stessi beni al canone di mercato: quindi fa quello che avrebbe dovuto fare la richiedente i beni, con la differenza che l'intermediaria detrae l'IVA a monte (perché esercita attività di sublocazione come tale gravata dall'IVA, anche se tale attività è fittizia stante l'irrisorietà dei canoni) mentre l'altra non poteva farlo (perché non era debitrice IVA essa stessa). Fra l'altro, il debito IVA che l'intermediaria paga al Fisco sarà irrilevante (è infatti proporzionale ai canoni), mentre l'importo della detrazione - corrispondente all'IVA “a monte” – considerevole. Quindi il gruppo ottiene di acquisire i beni necessari ad una delle società, garantendosi su di essi, attraverso un complesso collegamento di distinti passaggi negoziali, la detrazione dell'IVA a monte che altrimenti non avrebbe conseguito. Precisa però la Corte che una tale operazione sarà “abusiva”, solo se le circostanze del caso concreto (ad es: l'intermediaria applica canoni di leasing assai ridotti rispetto a quelli di mercato) rivelino che le parti, con quella serie di transazioni, non hanno perseguito i normali scopi dell'impresa, ma esclusivamente un vantaggio fiscale (detrazione IVA a monte), la concessione del quale contrasta con gli scopi della Direttiva IVA.

Stato della Procedura

Il 22/12/10 la Corte di Giustizia UE ha deciso il rinvio C-103/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 - Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C- 255/02- ex art. 267 del TFUE****“Sesta Direttiva IVA - Diritto alla detrazione – Acquisto di veicoli e utilizzazione per leasing “****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze.****Violazione**

Alla Corte di Giustizia viene richiesto, da un giudice britannico, di interpretare la Dir.va IVA n. 388/77/CEE. I fondamenti del sistema IVA sono già stati riassunti nella scheda che precede: il prestatore di servizi/cedente di beni, che è debitore IVA sulla cessione/prestazione compiuta, di fatto “scarica” l’imposta sull’altra parte contrattuale, maggiorando il prezzo corrispondentemente all’IVA. Se anche la controparte è un’imprenditore, quindi debitore IVA a sua volta, è consentito alla stessa, se l’acquisto è strumentale alla sua impresa, di detrarre dal proprio debito IVA l’importo dell’IVA “scaricata”. Detta detrazione è l’“IVA a credito”. Si precisa che se l’acquirente del bene/servizio è imprenditore, ma per legge è esente da IVA, non è ammesso a detrarre l’IVA a credito, in quanto non è titolare di un debito IVA dal quale possa detrarre l’IVA pagata a monte. Il caso di specie: una società A esercita attività di finanziamento, per legge esente da IVA, per cui non può chiedere al Fisco il rimborso dell’IVA pagata sui beni strumentali acquistati. “A” vuole far eseguire –in funzione della propria attività bancaria– lavori di costruzione di call- centers. A questo punto “A” non stipula direttamente un contratto con le imprese edilizie (così procedendo non potrebbe ottenere il rimborso dell’IVA pagata a monte su detti lavori), ma ricorre al seguente escamotage: stipula un contratto con una società “B” da essa controllata, con il quale “B” riceve l’incarico di “promuovere” i lavori predetti, cioè di stipulare essa stessa, a sua volta, un contratto di esecuzione dei lavori con un prestatore “C”. Dunque la controllata “B” pagherà, sull’attività edilizia del prestatore, il prezzo maggiorato dell’IVA, potendo ottenere la detrazione o il rimborso di quest’ultima, dal momento che “B” stessa è operatore soggetto ad IVA (essa figura, infatti, esercitare attività di “promozione immobiliare” soggetta ad IVA). Tuttavia la società “B” riceve il denaro, per pagare il costruttore, dalla controllante “A”, che glielo rimette a titolo di “finanziamento” (“A” è, infatti, società bancaria). Ne consegue: i lavori vengono eseguiti formalmente per “B”, ma di fatto sono commissionati da quest’ultima per “A”, che è la vera “protagonista” di tutta l’operazione e che, infatti, paga in sostanza i lavori stessi prestando a “B” una somma corrispondente al pagamento dei lavori del prestatore finale. Tuttavia, poiché risulta, formalmente, che i lavori sono stati eseguiti in favore di “B” e che “B” stessa ha pagato l’IVA a monte sui lavori medesimi, la medesima può accedere al meccanismo dell’IVA in detrazione. Ma quello stesso prezzo sui cui è stata pagata l’IVA a monte, di cui “B” chiede la detrazione, è stato in sostanza pagato da “A” sotto forma di prestito a favore di “B”. In sostanza, dunque, la società “A”, non ammessaal recupero dell’IVA a credito, riesce comunque ad ottenere dal Fisco – attraverso la sua controllata - la detrazione altrimenti vietata. Al riguardo, la Corte chiarisce che, quando un’operazione è realizzata solo per eludere l’imposizione fiscale (come nel presente caso) e, peraltro, ricorre l’ulteriore elemento per cui la concessione di detto favore fiscale è contraria allo spirito della Direttiva IVA, di cui sopra, ricorre una pratica “abusiva” non ammissibile.

Stato della Procedura

In data 22/12/2010 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-255/02 (ex art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3- Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C- 277/09- ex art. 267 del TFUE****“Sesta Direttiva IVA – diritto alla detrazione”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze.**Violazione**

Alla Corte UE è stato richiesto, da un giudice scozzese, di interpretare la Direttiva 77/388/CEE, sull'imposta IVA. In premessa si riassume il concetto di IVA “a credito”: il prestatore di servizi /cedente di beni, quale debitore IVA sulla stessa transazione, di fatto “scarica” l'imposta sull'altra parte, maggiorandone il prezzo corrispondentemente. Se anche la controparte è un'imprenditore, quindi debitore IVA a sua volta, è consentito alla stessa, se l'acquisto è strumentale alla sua impresa, detrarre dal debito IVA l'importo dell'IVA “scaricata”. Detta detrazione è l'“IVA a credito”. Si precisa che se l'attività dell'imprenditore acquirente è per legge non soggetta ad IVA, l'IVA a credito non può essere né dedotta né rimborsata. In particolare, la tematica di cui è stata investita la Corte riguarda, come nei due casi precedentemente illustrati, la qualificabilità in termini di “pratica abusiva” (e quindi in violazione della relativa normativa UE) del collegamento fra diverse operazioni o particolari circostanze, con il quale gli operatori riescono ad ottenere il vantaggio fiscale della detrazione dell'“IVA a credito”, laddove, in assenza di tale collegamento, tale detrazione non sarebbe stata ammessa. Il caso concreto: esiste una società avente sede in Germania e quindi regolata dal diritto tedesco, che è tuttavia considerata, dal fisco britannico, debitrice IVA (per ragioni non rilevanti ai fini della nostra analisi). L'attività di tale società è quella di concedere finanziamenti, anche nella forma della “locazione finanziaria” (c.d. leasing). Pertanto, la società stessa acquista autoveicoli da un terzo, per concederli in godimento, nella forma del leasing, ad un'altra società interessata che paga un canone periodico in corrispettivo. Quest'ultima società, avente in godimento i beni, ha sede nel Regno Unito ed è quindi soggetta al diritto britannico. Sull'acquisto degli autoveicoli che verranno concessi in leasing, la prima società paga l'IVA “a monte”, che, pur gravante il venditore, gli viene ovviamente scaricata mediante maggiorazione del prezzo di acquisto. Invece, quanto al debito IVA, che dovrebbe gravare la stessa società in ordine all'attività di concessione in leasing, si crea la seguente situazione: poichè, per il diritto britannico, la concessione di leasing rappresenta una prestazione di servizio, la stessa deve ritenersi eseguita nel luogo della sede del prestatore; essendo tale luogo situato in Germania, l'IVA relativa dovrebbe essere pagata al fisco tedesco. Per il diritto tedesco, invece, essendo qualificato il leasing come cessione di beni, lo stesso dovrebbe essere considerato come eseguito nel Regno Unito, quindi soggetto ad IVA in favore del Fisco britannico. Per tale conflitto di norme, dunque, la società concedente si trova, di fatto, esentata dall'IVA sui canoni di leasing, ma, purtuttavia, basandosi sul fatto di essere comunque gravata da IVA a norma di diritto, richiede al fisco britannico la detrazione, dal proprio debito IVA su tutta l'attività, dell'IVA pagata a monte sull'acquisto degli autoveicoli concessi in leasing. Al riguardo, la Corte UE ha affermato che la detrazione dell'IVA, pagata a monte da un operatore, suppone che l'attività esercitata da questi risulti a sua volta, per il diritto, soggetta ad IVA, anche se quest'ultima, di fatto, non viene rimborsata. Nel caso concreto, quindi, la richiesta detrazione non risulta abusiva.

Stato della Procedura

Il 22 dicembre 2010 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-277/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

Scheda 4- Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C- 175/09-** ex art. 267 del TFUE

“Sesta Direttiva IVA – Esenzione – Art. 13, parte B, lett. d), punto 3”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze.**Violazione**

Alla Corte UE è stato richiesto, dalla Court of Appeal (Regno Unito), di interpretare la Direttiva 77/388/CEE, sull'imposta IVA. In particolare, la Corte viene richiesta di precisare le caratteristiche delle operazioni elencate all'art. 13, parte B. lett. d) della Direttiva suddetta. Si tratta, al riguardo, di transazioni consistenti in pagamenti, giroconti e in generale in trasferimenti di denaro seguiti da modifiche giuridiche ed economiche. Delle suddette operazioni, la Direttiva medesima stabilisce che sono “esenti” dall'IVA, con l'importante eccezione, tuttavia, dell'attività relativa al “recupero crediti”, per la quale risulta, viceversa, ripristinata la regola generale della soggezione all'IVA stessa. Il giudice del rinvio interroga la Corte, pertanto, sulla natura del meccanismo di seguito descritto. Una società esplica, in favore di studi dentistici, un apposito servizio di supporto, in base al quale il cliente del dentista stipula sia un contratto con lo stesso professionista - nel quale si indica la società come abilitata a riscuotere gli onorari spettanti al primo - sia un contratto con la società. In quest'ultimo contratto, non solo il cliente riconosce la società come delegata ad introitare i pagamenti dovuti al dentista, ma, altresì, impartisce un ordine permanente alla banca presso la quale si trova il proprio conto corrente, con ciò imponendo alla stessa banca di effettuare pagamenti in favore della società, quando questa lo richiederà. Tale contratto viene poi inviato, dalla società stessa, alla banca del cliente del dentista. Quando la società intende riscuotere i crediti professionali del dentista, dunque, richiede alla banca del cliente, attraverso un mediatore, di trasferire la somma - dovuta dal cliente stesso al professionista - sul conto corrente della società stessa, presso la relativa Banca. Successivamente, la società impartisce un ordine, alla propria Banca, di trasferire le somme in questione dal conto corrente di essa società al conto corrente del professionista, decurtate di una somma corrispondente al prezzo della propria commissione. Il servizio espletato dalla Banca, peraltro, prevede prestazioni ulteriori come quella di inviare al professionista un resoconto delle somme riscosse, nonché di contattare i terzi clienti dai quali non è stato possibile ottenere il pagamento. La Corte UE precisa, innanzitutto, che gli atti sopra descritti costituiscono un'operazione unica articolata in più momenti, rivolta a garantire, in definitiva, il trasferimento di fondi dal conto corrente del cliente del dentista a quello del professionista. Quindi, il momentaneo transito dei fondi sul conto della società viene eseguito, solo in quanto agisce da premessa al trasferimento successivo degli stessi fondi sul conto del professionista. Pertanto, il nucleo dell'operazione esplicita dalla società non si sostanzia in un pagamento: il movimento del denaro dal conto della società a quello del dentista rappresenta solo un passaggio di un'operazione più complessa, che la società pone in essere per agevolare un pagamento da parte di altri, precisamente da parte del paziente del dentista al dentista medesimo. Essendo, dunque, il servizio reso dalla società non quello di eseguire un trasferimento di denaro, ma di favorire il “recupero del credito” del dentista, si deve ritenere che esso vada soggetto ad IVA, ai sensi dell'eccezione prevista dall'art. 13, parte B lett. d), di cui sopra.

Stato della Procedura

Il 22 ottobre 2010 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-175/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente sentenza non derivano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-72/09 - ex art. 267 del TFUE****"Fiscalità diretta – Libera circolazione dei capitali"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze.**Violazione**

Alla Corte UE è stato richiesto, dalla Cour de Cassation (Francia), di interpretare l'art. 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), che prevede l'estensione - ai rapporti fra l'Unione europea e gli Stati firmatari di tale Accordo (tipo Liechtenstein) - del principio della "libera circolazione dei capitali". Ora, la legislazione fiscale francese impone, di regola, ad una persona giuridica (ad esempio una società) - con sede all'estero ma titolare di immobili siti in Francia - un prelievo fiscale su tali immobili. Lo stesso ordinamento, però, esenta da detta imposta la proprietà, su immobili ubicati in Francia, intestata ad una persona giuridica che abbia posto in Francia anche la propria sede (e quindi risulti di nazionalità francese). In ogni caso, la stessa normativa ammette anche le persone giuridiche straniere all'esonero dall'imposta in questione, a condizione, però, che: 1) sussista una convenzione, tra la Francia e lo Stato di residenza dell'ente, che stabilisca una collaborazione amministrativa fra i due paesi, a contrasto dell'evasione fiscale; 2) ovvero sussista un impegno dello Stato estero a fornire, al fisco francese, tutti i dati rilevanti per la ricostruzione del patrimonio immobiliare della persona stessa. Al riguardo, la Corte ha precisato che, chiaramente, il fatto che le persone giuridiche francesi siano esentate una volta per tutte dall'imposta - laddove quelle estere, anche provenienti da Stati SEE, possono accedere all'esenzione solo alle condizioni di cui sopra - rende più attraente, per una persona giuridica francese rispetto ad una straniera, l'acquisizione di immobili in Francia. Quindi, una persona giuridica straniera risulta meno "libera", rispetto ad una francese, di investire il proprio capitale in immobili siti in Francia, con conseguente violazione del principio, sancito dal suddetto art.40, della libera circolazione dei capitali transfrontalieri nell'area SEE. Comunque, la restrizione del principio in esame potrebbe giustificarsi in funzione della tutela di un interesse pubblico imperativo, come quello relativo al contrasto dell'evasione fiscale. Al riguardo, la Corte sottolinea che, ai rapporti fra gli Stati UE e quelli SEE, non è estensibile la Direttiva 77/799, che impone ai Paesi UE uno scambio di informazioni rilevanti ai fini fiscali, onde impedire frodi alla Finanza pubblica: infatti, quando una società, con sede in uno Stato, risulti titolare di utilità economiche riferibili al territorio di altro Stato (come nella fattispecie), può darsi l'evenienza che - stanti le ovvie difficoltà di coordinamento tra i sistemi fiscali dei due diversi Paesi - tali valori economici sfuggano alla tassazione sia dello Stato al cui territorio risultino connessi, sia di quello di residenza della società. Per questo la legislazione francese sarebbe coerente, per la Corte, con la disciplina europea: le norme interne, in effetti, prevedono la tassazione di immobili francesi, intestati a società estere (anche SEE), soltanto ove non esistano, con lo Stato di residenza della società, le condizioni di assistenza fiscale sopra riassunte. Infatti, solo un adeguato scambio di dati, tra amministrazioni nazionali, potrebbe dare contezza al fisco francese che la società estera ha già sopportato, in relazione agli immobili siti in Francia, una corretta imposizione nel paese estero di residenza, per cui l'imposta nazionale sarebbe ingiustificata.

Stato della Procedura

Il 28/10/2010 la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza, la causa C-72/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-279/09	Tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione – Diritto di ricorso a un giudice – Gratuito patrocinio – Normativa nazionale che nega il gratuito patrocinio alle persone giuridiche in assenza di un "interesse generale"	sentenza	No
Scheda 2 C-303/08	Accordo di associazione CEE – Turchia – Ricongiungimento familiare – Art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione – Coniuge di una lavoratrice turca che ha coabitato con quest'ultima per oltre cinque anni	sentenza	No

Scheda 1 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. 279/09 - ex art. 267 del TFUE**

“Tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Alla Corte UE è stato richiesto, dal Kammergericht (Germania), di interpretare il principio generale europeo della tutela giurisdizionale dei diritti sanciti dall’ordinamento della UE. Nel caso di specie, una società intendeva portare in giudizio il Governo tedesco, per ottenere un risarcimento dei danni da essa subiti per il fatto che lo stesso Governo non avesse provveduto, nel termine debito, a dare attuazione ad alcune Direttive europee. Si precisa che il governo tedesco, non assolvendo all’obbligo di attuare delle Direttive comunitarie ed avendo, per questo, cagionato un danno ad alcuni singoli, aveva violato un corrispondente diritto di questi, riconosciuto a livello europeo. Pertanto la società, con l’adire le vie legali contro il Governo tedesco, intendeva ottenere la tutela giurisdizionale di un diritto sancito dalla legislazione europea. Al riguardo, lo stesso art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE riconosce il principio per cui, laddove un diritto viene riconosciuto dalla stessa normativa dell’Unione, esso gode di una tutela giurisdizionale che deve essere immancabilmente garantita. Nel caso di specie, peraltro, la società adduceva di non avere mezzi sufficienti per pagare un legale che l’assistesse nella controversia. Essendo l’ufficio del legale richiesto obbligatoriamente dalla normativa interna, la società chiedeva il “gratuito patrocinio”. Tuttavia, sempre per la legge tedesca, l’ammissione al gratuito patrocinio impone che il richiedente anticipi tutte le spese processuali. La società adduceva di non poter sopportare dette spese, per cui veniva estromessa, in definitiva, dalla possibilità di adire le vie legali. Quindi, la società subiva il diniego della tutela giurisdizionale riconosciuta dall’art. 47 della Carta, sopra citato. Si chiedeva alla Corte, dunque, se la disciplina interna tedesca, laddove chiede l’anticipazione delle spese di giudizio ai fini della concessione del gratuito patrocinio, dovesse essere disapplicata in quanto incompatibile con l’art. 47 della Carta, di cui sopra. Al riguardo, la Corte ha precisato “in primis” l’ambito di applicazione del suddetto art. 47, stabilendo che la tutela giurisdizionale, che esso concede, non solo si riferisce alla persone fisiche ma anche alle persone giuridiche come la società in questione (ne fa fede la circostanza che, nell’ambito della Carta, l’art. 47 non viene inserito nel corpo delle misure di solidarietà sociale - queste, infatti, non sarebbero rapportabili ad una persona giuridica - ma di quelle di tutela effettiva dei diritti). La Corte tuttavia sottolinea - premettendo che, in linea di principio, la subordinazione della concessione del gratuito patrocinio al previo pagamento delle spese processuali è lesiva del principio della tutela giurisdizionale - che l’ordinamento europeo, tuttavia, non concede il diritto al gratuito patrocinio sempre e comunque, non appena sia riscontrabile una lesione di un diritto UE. Il giudice nazionale, quindi, dovrà decidere caso per caso se concedere la gratuita assistenza legale. Peraltro, il giudice dovrà informare il proprio esame ad alcuni criteri come l’entità della posta in gioco perseguita dal soggetto, le sue probabilità di successo e la complessità del diritto e delle procedure applicabili.

Stato della Procedura

Il 22 dicembre 2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-279/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente ordinanza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.